

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3552-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame ha come scopo la possibilità di consentire che le persone condannate dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda possano espiare la pena in Italia sulla base di precise richieste da parte dello stesso Tribunale tendenti all'esecuzione di proprie sentenze nel nostro Paese. Senza una esecuzione giusta e certa della pena inflitta, infatti, verrebbe ovviamente compromessa la credibilità del predetto Tribunale la cui attività riveste grande rilevanza nel processo di riconciliazione in atto in Ruanda. È un contributo senz'altro importante, inoltre, per il raggiungimento di un definitivo equilibrio politico in una zona così tormentata come quella dei Grandi Laghi africani, la cui crisi ebbe origine proprio dal terribile genocidio del 1994, che fece registrare oltre 800.000 morti a seguito di tragiche e orrende violazioni del diritto umanitario, in merito alle quali la comunità internazionale e in particolare le Nazioni Unite non intervennero adeguatamente e tempestivamente. Del resto, il caso Ruanda è stato emblematicamente considerato, anche in occasione della riforma delle Nazioni Unite, come un momento estremamente negativo e inconcludente del ruolo posto in capo all'ONU.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 955 dell'8 novembre 1994, istituì il Tribunale internazionale per il Ruanda, anche sulla base di analogie che avevano precedentemente portato alla istituzione di un Tribunale *ad hoc* per perseguire i crimini commessi nella ex Jugoslavia. Pertanto, l'Italia, avendo il 6 febbraio 1997 firmato all'Aja uno specifico accordo per l'esecuzione delle sentenze di condanna relative alle gravi violazioni del diritto uma-

nitario nella ex Jugoslavia, ratificato ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 207, ha ritenuto di mettere in atto analogo comportamento nei confronti del Tribunale che giudica le atrocità commesse in Ruanda e, in data 17 marzo 2004, ha quindi firmato l'accordo in esame.

Occorre inoltre fare presente che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha stabilito che le inchieste del Tribunale per il Ruanda devono concludersi entro il 2004 e che l'attività processuale deve avere termine entro l'anno 2008. Il Presidente del medesimo Tribunale ha peraltro deciso di affrontare i casi più gravi, lasciando alla giustizia ruandese e di altri Stati interessati la risoluzione delle altre controversie. Quanto all'Italia, essa ha sostenuto il Tribunale sia ponendosi al sesto posto come Paese finanziatore, sia attraverso la partecipazione diretta di giuristi e magistrati italiani.

Passando al contenuto degli articoli dell'Accordo, si specifica in particolare che, nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, le autorità nazionali dello Stato richiesto sono vincolate alla durata stabilita nella sentenza, e che le condizioni della detenzione sono invece quelle previste dalla legge dello Stato richiesto, con connessa previsione di misure alternative alla detenzione stessa. È previsto, inoltre, che le spese di trasferimento del condannato verso o dallo Stato richiesto sono a carico del Tribunale internazionale, mentre tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza sono a carico dello Stato richiesto.

La Commissione ha modificato sia il titolo sia il testo del provvedimento al fine di riportare l'esatta definizione del Tribunale internazionale.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approva-

zione del disegno di legge, nel testo e nel titolo come emendato.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, il terzo periodo è so-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale **per il** Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stituito dal seguente: «Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte è vincolata dalla durata stabilita nella sentenza».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico